



Consiglio regionale della Calabria

*Settore Commissioni Affari Istituzionali Riforme, Sanità, Attività Sociali, Culturali e
Formative, Ambiente e Territorio*

**PROPOSTA DI LEGGE N. 269/XII DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI
MOLINARO, GELARDI, MANCUSO, MATTIANI, RASO e STRAFACE, RECANTE:**

“Cultura musicale: la Calabria bandistica”

**RELATORE: PASQUALINA STRAFACE
RELATORE IN CONSIGLIO: PIETRO MOLINARO**

Il Dirigente
F.to Antonio Cortellaro

Il Presidente
F. to Pasqualina Straface

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente testo di legge intende fornire un quadro normativo che tuteli e valorizzi la preziosa attività delle bande musicali presenti sul territorio calabrese dove, dai grandi ai piccoli centri abitativi, animano feste e ricorrenze storiche e religiose. Ricordiamoci che la disciplina dell'attività musicale rispetta la libertà dell'arte, come riconosciuta e garantita dall'articolo 33 della Costituzione. Ed infatti, la presenza della “banda musicale” accompagna la storia regionale dalle corti dell'epoca medievale, dove un esiguo numero di musicanti prestava servizio, con compiti artistici e di parata legati alle manifestazioni che si svolgevano. Tornei, giochi, cerimonie e altre feste si aprivano con un annuncio detto “bando” e, da qui, presero il nome le corti (bande) definite “corti bandite”. Oggi, questi gruppi sono dotati di statuti e regolamenti propri e la loro attività prevede una serie di funzioni di carattere espressamente socio-culturale, art. 2 della Costituzione, e per la maggior parte di essi in forma puramente volontaria. Infatti, il dedicare molte ore di svago e di riposo all'apprendimento della musica e dell'arte del suono, evidenzia una pratica sociale dai risvolti profondamente culturali dove l'odierno modello di banda amatoriale, ha funzione ricreativa ma anche formativa, e dove i musicisti si ritrovano per suonare insieme dopo il lavoro o lo studio, e non dovendo possedere necessariamente titoli accademici di conservatori o scuole musicali. L'obiettivo di sempre delle bande calabresi è quello di impegnarsi per rinnovare il repertorio e per migliorare la formazione tecnico-culturale di maestri e strumentisti, condizioni indispensabili alla crescita del livello dei complessi bandistici. Paragonando la nostra situazione con l'ambiente bandistico internazionale notiamo, però, che il divario è ancora grande, sia sul piano della qualità media dei complessi, sia sul terreno organizzativo e culturale. Negli ultimi tempi si sono intraprese, in varie regioni, iniziative di grande rilievo per colmare questa differenza e che, una volta definita una comune sinergia normativa senza profonde differenze ma sottolineandone le diverse anime storiche e culturali regionali, esaltandone le origini e le varie forme interpretative, si scriverà una nuova pagina della grande cultura italiana con un fascino assolutamente “vintage”.

DESCRIZIONE ARTICOLATO

L'art. 1 del presente testo di legge definisce le finalità per promuovere e sostenere la cultura bandistica regionale; l'art. 2 riguarda la definizione della terminologia banda della tradizione calabrese e delle sue funzioni; all' art. 3 viene indicata l'attività che le bande musicali calabresi praticano e divulgano in maniera caratteristica; per l'art.4 troviamo indicazioni normative riguardanti la tutela e la valorizzazione della diffusione e della pratica della cultura musicale bandistica; l'art. 5 prevede l'istituzione *dell'Indice del patrimonio culturale calabro* delle bande della tradizione calabrese ed il relativo regolamento che ne disciplina il funzionamento; l'art. 6 istituisce la giornata regionale dedicata alle bande musicali della Calabria e ne valorizza gli eventi ad essa correlati di carattere territoriale; l'art. 7 è una norma di carattere programmatico che prevede azioni della regione nei limiti massimi delle risorse nazionali e comunitarie disponibili; l'art. 8 stabilisce l'invarianza finanziaria della legge.

QUADRO DI RIEPILOGO ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA

Titolo: “Cultura musicale: la Calabria bandistica”

(Allegato a margine della relazione tecnico-finanziaria art. 39 dello Statuto della Regione Calabria)

La presente proposta di legge non comporta spese o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale e comunque nei limiti delle risorse finanziarie già presenti in bilancio. Si specifica che non sono previsti profili di onerosità derivanti dall'attuazione della presente legge in quanto non si prevede alcuna azione economica e finanziaria.

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa.

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C “spesa corrente”, I “spesa d'investimento”.

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A “Annuale”, P “Pluriennale”.

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Norma ordinamentale che indica le finalità della legge			0
2	Norma ordinamentale che ne definisce le caratteristiche			0
3	Norma ordinamentale che esprime le attività previste			0
4	Norma ordinamentale che indica le linee di tutela e valorizzazione			0
5	Norma ordinamentale che prevede l'istituzione dell'Indice del Patrimonio Culturale Calabro			0
6	Norma ordinamentale che istituisce la giornata regionale dedicata alle bande musicali della Calabria e ne valorizza gli eventi ad essa correlati di carattere territoriale			0

**PROPOSTA DI LEGGE N. 269/XII DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI
MOLINARO, GELARDI, MANCUSO, MATTIANI, RASO E STRAFACE, RECANTE:**

"Cultura musicale: la Calabria bandistica"

- Relatore: On. Pasqualina Straface -

7	Norma di carattere programmatico che prevede azioni della regione nei limiti massimi delle risorse nazionali e comunitarie disponibili			0
8	Norma ordinamentale che precisa l'invarianza finanziaria della legge			0

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1. A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale;
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuove o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista;
- altre forme di copertura

Programma / capitolo	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Totale
	0	0	0	0

TESTO:

“Cultura musicale: la Calabria bandistica”

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Calabria, in esecuzione all'articolo 2, comma 2, lettera f) dello Statuto regionale, tutela, valorizza e promuove la cultura bandistica regionale tipicamente sviluppata attraverso le bande della tradizione calabra, in quanto espressione del patrimonio culturale regionale.
2. La Regione ne riconosce il valore artistico ed educativo e la funzione sociale e identitaria, ne esalta l'aspetto fondamentale legato alla tradizione popolare calabrese e opera per la salvaguardia popolare e la valorizzazione della memoria musicale locale.

Art. 2

(Definizione)

1. Ai fini della presente legge per banda della tradizione calabrese si intende l'antico fenomeno musicale tipico della Calabria, consistente in una formazione amatoriale o dilettantistica di musicisti di strumenti a fiato e percussioni, organizzata sul modello dell'orchestra, composta da un numero vario di elementi non inferiore a quindici e diretti da un maestro o direttore qualificato.
2. La Banda deve essere costituita, ai sensi della normativa statale vigente, o come associazione o altra forma di organizzazione, comunque, non lucrativa, dotata di statuto o, in alternativa, essere già costituita in seno ad altri enti di natura sociale, culturale o religiosa.

Art. 3

(Attività)

1. Il repertorio musicale della banda della tradizione calabrese si sviluppa sulla narrazione di eventi legati al territorio di appartenenza ed è caratterizzato da musiche storiche e religiose, eseguite in forma concertistica e itinerante, soprattutto in occasione delle feste patronali e delle processioni legate a riti religiosi e ricorrenze istituzionali.
2. La Regione esalta la funzione aggregativa delle bande musicali che è strettamente legata all'esibizione e alla musicalità visiva che ne delinea i tratti tipicamente regionali e che variano nelle forme di manifestazione a seconda del paese o della zona dove hanno luogo.

Art. 4

(Tutela e valorizzazione culturale)

1. La Regione Calabria, attraverso il dipartimento competente in materia di istruzione e cultura, in attuazione dell'articolo 156 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), unitamente ai Comuni, alla Città metropolitana di Reggio Calabria e alle Province, programma i seguenti interventi:

- a) promozione della conoscenza, della diffusione e della pratica della cultura musicale bandistica, attraverso corsi di teoria e pratica musicale;
- b) iscrizione delle bande della tradizione calabrese nell'Indice del patrimonio culturale calabro, di cui all'articolo 5;
- c) studio e ricerca di compositori e testi locali per la conoscenza della storia delle bande e dei suoi più importanti protagonisti;
- d) promozione di avvisi presso i Comuni per la catalogazione e digitalizzazione degli archivi locali di spartiti, composizioni musicali, testi e documenti fotografici e sonori sulla memoria dei complessi bandistici;
- e) sensibilizzazione di iniziative convegnistiche, seminariali, formative e spettacolari per la promozione della conoscenza, della diffusione e della pratica della cultura musicale bandistica;
- f) promozione della collaborazione tra le associazioni bandistiche e le scuole medie a indirizzo musicale, i licei musicali e gli Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- g) realizzazione di una programmazione omogenea e coordinata delle bande della tradizione calabra.

Art. 5

(Indice patrimonio culturale calabro)

1. È istituito l'Indice del patrimonio culturale calabro delle bande della tradizione calabrese a cura del dipartimento competente in materia di istruzione e cultura della Giunta regionale, quale strumento anagrafico di regolamentazione identitaria.

2. Ogni gruppo bandistico iscritto all'Indice del patrimonio culturale calabro, al fine di garantire la sicurezza dei musicisti, deve risultare direttamente, o attraverso le associazioni nazionali di riferimento, coperto da polizze assicurative;

3. Lo stesso dipartimento, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana uno specifico regolamento interno che disciplina il funzionamento dell'Indice di cui al comma 1 e le modalità e le procedure per le azioni previste dall'articolo 7, comma 1.

Art. 6

(Istituzione della Giornata dedicata alle bande musicali)

1. La Regione Calabria istituisce la Giornata dedicata alle bande musicali, individuata nell'ultimo sabato del mese di maggio, allo scopo di celebrare ogni anno sul territorio regionale la tradizione bandistica, anche attraverso la realizzazione di convegni, dibattiti, forum, mostre e l'esibizione delle bande musicali locali.

Art. 7

(Azioni pubbliche)

1. Al fine di favorire la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 4, le bande della tradizione calabrese regolarmente iscritte nell'Indice del patrimonio culturale calabro, dietro specifica richiesta, possono richiedere, annualmente, contributi finanziari alla Regione, nella disponibilità del programma regionale operativo, o delle risorse dei comuni, o degli enti territorialmente competenti e garanti per l'acquisizione di divise, strumenti musicali e per l'utilizzo di locali in affitto per le attività programmate.

2. Le stesse bande, al fine di conservare la memoria viva delle proprie attività musicali, possono promuovere la formazione di un archivio regionale o provinciale della musica in video, in attuazione all'articolo 156, comma 1, lettera d), del d.lgs. 112/1998, prevedendo una sezione specifica dedicata alla musica popolare.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale, senza incidere sulle risorse autonome, può prevedere azioni adeguate negli atti di programmazione economica e finanziaria regionale per l'utilizzo delle risorse nazionali e comunitarie entro i limiti massimi.

Art. 8

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e comunque nei limiti delle risorse finanziarie già presenti in bilancio.

2. Al fine di giustificare la effettiva neutralità finanziaria delle disposizioni in esame, infatti, si specifica che non sono previsti profili di onerosità derivanti dall'attuazione della presente legge in quanto, la Giunta regionale, non prevede alcuna azione economica e finanziaria.